



Decreto Dirigenziale n. 49 del 06/07/2011

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 4 Farmaceutico

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO - PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE
(REVISIONE 2010) - RICHIESTA ISTITUZIONE SEDE NR. 2 IN APPLICAZIONE
DELL'ART. 2 DELLA LEGGE NR. 362/1991 - DINIEGO

IL DIRIGENTE

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario del Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal Funzionario medesimo

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTI gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. nr. 6 del 28.5.2009;

VISTA la D.G.R. nr. 1337 del 31.7.2009 conferimento incarico di responsabile del Settore Farmaceutico;

PREMESSO che l'Amministrazione del Comune di Rocca d'Evandro, con la deliberazione di G.C. nr. 72 dell'8.4.2010, ha chiesto l'istituzione di una 2^a sede farmaceutica, da localizzare in Campo di Fiori di Rocca d'Evandro, in applicazione dell'art. 2 della L. nr. 362/1991;

RITENUTO che non è accoglibile la richiesta avanzata dal Comune di Rocca d'Evandro per le seguenti motivazioni:

- la competente A.S.L. di Caserta, con nota nr. 1249/FT del 4.7.2011 ha espresso parere non favorevole per la non evidenza delle particolari condizioni topografiche e di viabilità;
- l'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caserta con la nota nr. 89/2011 del 3.3.2011, ha manifestato parere negativo alla applicazione del criterio topografico per carenza di motivazione;

CONSIDERATO che all'esito della conclusiva valutazione e in ordine alla rappresentata situazione ambientale, topografica e di viabilità, non sussistono, quindi, le eccezionali condizioni che possano legittimare la situazione del derogatorio criterio della distanza, ai fini della istituzione di una 2^a sede farmaceutica;

RITENUTO che debba essere confermata la vigente pianta organica;

VISTA la normativa vigente in materia;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte, di:

- non accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Rocca d'Evandro, relativa alla istituzione di una 2^a sede farmaceutica da allocare in Campo di Fiori di Rocca d'Evandro, in applicazione dell'art. 2 della L. nr. 362/1991;
- confermare la vigente pianta organica del Comune di Rocca d'Evandro che, a seguito di revisione relativa all'anno 2010, per la quale si interviene con il presente atto, risulta così stabilita:

ROCCA D'EVANDRO

ABITANTI	NR.	3.483
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1-L. 362/91)	NR.	1
FARMACIE ESISTENTI	NR.	1
SEDI FARMACEUTICHE	NR.	1

con le seguenti circoscrizioni:
SEDE UNICA: INTERO TERRITORIO COMUNALE.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. di Caserta, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Caserta e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caserta, per l'affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

- Dr.ssa Margherita DE FLORIO -